

ORIGINALE - COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di di Palermo

DETERMINAZIONE N. 705 del 16 NOV. 2016 del REGISTRO GENERALEAREA I° : AMMINISTRATIVA -CULTURALE- SERV. DEMOGRAFICI-SERV.
CIMITRIALI-ATTIVITÀ PRODUTTIVEN. 28 del 31.10.16 del Registro del Servizio

Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta principale per registrazione sentenza civile n. 126/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo- € 235,00. Spagnuolo M./Comune di Polizzi Generosa .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la determinazione sindacale n.487 del 19/08/2016 , con la quale si nomina la D.ssa Ferruzza Gandolfi, Responsabile della 1ª Area Amm.va – Culturale- Servizi Demografici- Servizi Cimiteriali attività produttive con l'attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali fino alla scadenza del mandato elettorale;

Vista la determinazione n. 295 del 24/05/2016 di nomina dei responsabili degli uffici e dei procedimenti amministrativi dell'Area Amministrativa- Culturale – Servizi Demografici- Servizi Cimiteriali attività produttive fino a nuova determinazione, salvo modifica o revoca;

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Palermo 2 acquisito al protocollo dell'Ente in data 21/10/2016 al n. 11209 per il pagamento della tassa di registrazione della sentenza civile n. 126/14 del 29/01/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo ammontante ad € 235,00;

CONSIDERATO che:

detta sentenza n. 126/14 riguarda la lite intentata dalla Sig.Michele Spagnuolo con atto di appello notificato in data 18/02/20009;

per procedere alla registrazione della succitata sentenza occorre impegnare la somma di € 235,00 onde non incorrere in ulteriori sanzioni;


VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00 ;

VISTO il regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Impegnare e, contestualmente, liquidare, tramite modello F23, la somma complessiva di € 235,00, per pagamento somma per registrazione sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 126/2014;
2. Far gravare la somma complessiva di € 235,00 sul bilancio c.e. , sul cap. 1058/1

Il responsabile del Servizio Affari Generali
D.ssa Rosalia Tocco



**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2014/004/SC/000000126/0/004

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 (TX7)

IL DIRETTORE PROVINCIALE LODATO DOMENICO

avverte

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

.F. 83000690822

DOMICILIATO IN
VIA GARIBALDI N 13 90028 POLIZZI GENEROSA (PA)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000126/2014

DEL 29/01/14 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO DI PALERMO

e per i seguenti motivi:

OMESSA PAGAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO SOPRA INDICATO -
ART. 37 E SEGG. D.P.R. 131/86. LE ALIQUOTE APPLICATE SONO STATE DETERMINATE IN
BASE ALL'ART. 8 TARIFFA PARTE PRIMA ALLEGATA AL TESTO UNICO (DPR 131/86)
PROT.N.12798/184/27 2014 L.M.
SPAGNUOLO M. / COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT: AG.DELLE ENTRATE	806T	35,00
TOTALE DOVUTO		235,00 EURO

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	
Provincia di Palermo	
★	21 OTT. 2016 ★
PROT. DI ENTRATA N. 11209	
CAT.	CL

IL DIRETTORE PROVINCIALE

LODATO DOMENICO
FIRMATO DIGITALMENTE

IL CAPO TEAM ATTI GIUDIZIARI

(Dott.ssa Giovanna Biondo)*

*Firma su delega del Direttore Provinciale Dr. Domenico Lodato

uff. Caratteristica
Jfy

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **DOTT. EUGENIO ROMEO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro **60** giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, D.l. n. 564/1994 e D.m. n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso

Quando e come presentare il ricorso

Questo atto può essere impugnato entro **60** giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore non superiore a **20.000** euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per **90** giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al **35%** del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficio giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria, posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale

- la generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.l. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del D.lgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del D.lgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria, tramite PEC); in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede in Toscana e Umbria), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.): cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.lgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrata.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002). La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

L'UFFICIO ATTI GIUDIZIARI RICEVE:

LUNEDI' E GIOVEDI'

DALLE: 08:30-12:30 ALLE 13:30-15:30

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di:



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

VIA GARIBALDI N 13

90028 - POLIZZI GENEROSA (PA)

Racc. 76706159648-6 - AG

2014/004/SC/000126/0/004 Cr.LM.08-16 -

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD _____

19 OTT. 2016

IL MESSO SPECIALE PER NOTIFICHE A MEZZO POSTA
(Sara la Manna)

IL RESPONSABILE DELLA 1^a AREA

Vista la superiore proposta di determinazione;
 VISTO il D.Legislativo n. 267/00;
 VISTO il vigente regolamento di contabilità;
 VISTO l'art. 163, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta di determinazione facendola propria.

Il Responsabile della 1^a Area
 D.ssa Gandola Ferruzza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.lgv.vo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata

CAP. 1058/1	IMPEGNO	IMPORTO	DATA
	502	€235,00	08/11/16

Polizzi Generosa li, 08/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 (Dott. Francesco Saverio Liuni)



Pubblicata all'Albo Pretorio online il 17.11.2016 e per la durata di giorni 15.

Li _____

Il Messo Comunale
S.P. Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 17/11/2016 al 02/12/2016 e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
